

Ordinanza (1) sul Codice penale svizzero (OCP 1)

del 13 novembre 1973

Il Consiglio federale svizzero,

visti l'articolo 397^{bis} del Codice penale svizzero¹ e il numero II della legge federale del 18 marzo 1971² che modifica il Codice penale svizzero,

ordina:

Art. 1 Passaggio dell'autore da una classe d'età a un'altra

¹ All'autore che al tempo del fatto era adolescente e contro cui l'istruzione è aperta prima del compimento del ventesimo anno di età è applicabile la procedura prevista per gli adolescenti.

² Se l'autore si è reso punibile in parte prima e in parte dopo aver compiuto i diciott'anni è applicabile la procedura prevista per gli adulti. Se l'istruzione è aperta prima del compimento del ventesimo anno di età e l'autore dev'essere verosimilmente sottoposto a una misura per adolescenti, può essere applicata la procedura prevista per gli adolescenti.

³ Se l'autore si è reso punibile in parte prima e in parte dopo aver compiuto i diciott'anni e dev'essere punito, è applicabile per analogia l'articolo 68 numero 1 CP. La pena comminata per il fatto commesso prima del compimento del diciottesimo anno di età si determina secondo l'articolo 95 CP e si ha in ogni caso come pena più mite di quelle privative della libertà previste per gli adulti.

⁴ Se l'autore si è reso punibile in parte prima e in parte dopo aver compiuto i diciott'anni e dev'essere sottoposto a una misura, dev'essere ordinata quella prevista per gli adolescenti o per gli adulti adeguata al suo stato. Il giudice, se ordina una misura per adolescenti, pronuncia anche la pena prevista per gli adulti ma, se si tratta di una pena privativa della libertà, ne sospende l'esecuzione e soltanto prima della liberazione dalla misura decide se e in qual estensione la pena privativa della libertà debba essere ancora eseguita.

⁵ Se un adolescente si è reso punibile in parte prima e in parte dopo aver compiuto i quindici anni, sono applicabili la procedura prevista per gli adolescenti e, per analogia, il capoverso 3 primo periodo e il capoverso 4.

RU 1973 1841

¹ RS 311.0

² RS 311.0 in fine, disp. fin. mod. 18 mar. 1971.

Art. 2 Pene privative della libertà e misure simultaneamente eseguibili

¹ Se, nell'esecuzione, vi è cumulo di pene di reclusione o quest'ultime sono cumulate con pene di detenzione o di arresto, le pene sono eseguite in comune giusta l'articolo 37 CP.

² Se, nell'esecuzione, vi è cumulo di pene di detenzione, quest'ultime sono eseguite in comune nel modo seguente:

- a. giusta l'articolo 37 CP per una durata totale superiore a tre mesi;
- b. giusta l'articolo 37^{bis} numero 1 primo comma CP per una durata totale non superiore a tre mesi;
- c. giusta l'articolo 37^{bis} numero 2 CP per una durata totale non superiore a tre mesi, inclusa la pena residua a tenore di detta disposizione.

³ Se, nell'esecuzione, pene di arresto sono cumulate con una pena di detenzione, le pene sono eseguite in comune giusta gli articoli 37, 37^{bis} numero 1 primo comma o numero 2 CP, secondo la durata della pena di detenzione.

⁴ Se, nell'esecuzione, pene di arresto sono cumulate con più pene di detenzione, le pene sono eseguite in comune giusta il capoverso 2 lettere *a*, *b* o *c*, secondo la durata totale delle pene di detenzione.

⁵ Il termine minimo per la liberazione condizionale è calcolato in base alla durata totale delle pene eseguite in comune; può essere tenuto adeguatamente conto anche della pena residua conseguente alla revoca della liberazione condizionale.

⁶ Se, nell'esecuzione, vi è cumulo di pene d'arresto, quest'ultime sono eseguite in comune giusta l'articolo 39 CP; se il condannato ha scontato due terzi della durata totale e almeno tre mesi, l'autorità competente può liberarlo condizionalmente conformemente all'articolo 38 CP.

⁷ Se, nell'esecuzione, vi è cumulo di internamenti a tenore dell'articolo 42 CP o quest'ultimi sono cumulati con pene privative della libertà, internamenti e pene sono eseguiti in comune, le seconde assorbite dai primi. Il termine minimo per la liberazione condizionale è calcolato in base all'internamento più lungo e alla durata totale delle pene assorbite dagli internamenti; può essere tenuto adeguatamente conto anche della pena residua conseguente alla revoca della liberazione condizionale.

⁸ Se, nell'esecuzione, vi è cumulo di misure a tenore degli articoli 43, 44 o 100^{bis} CP o quest'ultime sono cumulate con un internamento a tenore dell'articolo 42 CP o con pene privative della libertà, l'autorità competente fa dapprima eseguire la misura o la pena che sembra più urgente o più appropriata e sospende l'esecuzione delle altre; sono riservati gli articoli 38 numero 4 quinto comma e 41 numero 3 quarto comma CP. Il giudice che ha pronunciato la misura o la pena giunta a esecuzione decide se e in qual estensione le misure e le pene sospese debbano essere successivamente eseguite, giusta gli articoli 43, 44, 45 o 100^{ter} CP.

Art. 3 Pene privative della libertà e misure simultaneamente eseguibili pronunciate in diversi Cantoni

¹ Se, nell'esecuzione, vi è cumulo di pene privative della libertà irrogate in diversi Cantoni, l'esecuzione comune a tenore dell'articolo 2 capoversi 1 a 6 è di regola assunta e ordinata dal Cantone il cui giudice ha pronunciato la pena più lunga.

² Ogni Cantone sopprime alle spese d'esecuzione delle pene privative della libertà pronunciate dal suo giudice, comprese quelle delle pene sospese condizionalmente o per cagione di una misura e la cui esecuzione è stata ordinata dal giudice di un altro Cantone.

³ L'esecuzione comune, giusta l'articolo 2 capoverso 7, degli internamenti e delle pene privative della libertà pronunciati in diversi Cantoni è di regola assunta e ordinata dal Cantone il cui giudice ha ordinato l'internamento o il primo internamento.

⁴ Il Cantone che ha assunto l'esecuzione comune giusta i capoversi 1 o 3 è competente a decidere anche riguardo all'esecuzione delle pene privative della libertà e degli internamenti pronunciati negli altri Cantoni.

⁵ Se, nell'esecuzione, vi è cumulo di misure pronunciate in diversi Cantoni in virtù degli articoli 43, 44 o 100^{bis} CP o quest'ultime sono cumulate con un internamento a tenore dell'articolo 42 CP o con pene privative della libertà, le autorità competenti dei Cantoni giudicanti decidono di comune intesa quale misura o pena debba essere eseguita per prima conformemente all'articolo 2 capoverso 8. L'esecuzione è di regola assunta e ordinata dal Cantone il cui giudice ha pronunciato la misura o la pena da eseguirsi per prima.

⁶ Per i cittadini svizzeri, il Cantone d'attinenza o di dimora può, in luogo di quello previsto nei capoversi 3 o 5, assumere l'esecuzione delle misure in conformità del concordato del 23 giugno 1944³ concernente le spese di esecuzione delle pene e di altre misure.

Art. 4 Esecuzione delle pene in giorni separati o in forma di semiprigionia

¹ I Cantoni possono introdurre l'esecuzione in giorni separati e l'esecuzione in forma di semiprigionia per le pene di carcerazione (art. 95 CP), di arresto e di breve detenzione (art. 37^{bis} CP).

² L'esecuzione in giorni separati è ammessa soltanto per pene di al massimo due settimane.

³ In caso di esecuzione in forma di semiprigionia, il condannato prosegue il suo lavoro abituale o una formazione in corso fuori dello stabilimento e trascorre in quest'ultimo soltanto il tempo di riposo e il tempo libero.

Art. 5 Visite e corrispondenza

¹ Le visite e la corrispondenza sono limitate soltanto nella misura richiesta dall'ordine nello stabilimento. Ove occorra, la direzione dello stabilimento può disporre in singoli casi ulteriori limitazioni.

³ RS 342

² Le relazioni con i congiunti devono essere agevolate nella misura del possibile.

³ Le visite e la corrispondenza sono permesse soltanto sotto controllo. Tuttavia, la direzione dello stabilimento può rinunciare al controllo se ha motivo di credere che la sua fiducia non sarà tradita.

⁴ Nei limiti dell'ordinamento generale dello stabilimento, la direzione può consentire che le relazioni con ecclesiastici, medici, avvocati, difensori, notai, tutori e persone con analoghe funzioni si svolgano liberamente.

⁵ Sono riservati l'articolo 46 numero 3 CP, l'articolo 36 della Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963⁴ sulle relazioni consolari e altre norme di diritto internazionale vincolanti la Svizzera in materia di visite e corrispondenza.

Art. 6 Disposizioni cantonali

¹ I Cantoni emanano disposizioni su:

- l'esecuzione di pene e misure riguardo a persone ammalate, inferme e anziane;
- il lavoro negli stabilimenti e il riposo notturno,
- l'abbigliamento e il vitto negli stabilimenti,
- il peculio e l'occupazione del tempo libero.

² Le vigenti e nuove disposizioni cantonali sugli oggetti enumerati nel capoverso 1 come anche le disposizioni cantonali complementive inerenti all'articolo 5 devono essere comunicate al Dipartimento federale di giustizia e polizia.

³ ...⁵

Art. 7⁶ Disposizione transitoria per l'articolo 93^{ter} capoverso 2 CP

Se un adolescente si palesa insopportabile in una casa di educazione e non vi è motivo di collocarlo in un centro terapeutico, l'autorità competente può, finché manca una casa di rieducazione, trasferirlo, consideratene le circostanze personali, in uno stabilimento per condannati primari (art. 37 n. 2 cpv. 2 CP), in uno stabilimento dove è concessa maggiore libertà (art. 37 n. 3 cpv. 2 CP), in una casa d'educazione al lavoro (art. 100^{bis} CP) oppure, per un periodo non superiore a tre mesi, in un stabilimento di arresto (art. 39 CP).

Art. 8 Entrata in vigore

¹ La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1974.

² L'articolo 7 vige sino al 31 dicembre 1983 al più tardi.⁷

⁴ **RS 0.191.02**

⁵ Abrogato dal n. I dell'O del 19 mar. 1990 (RU 1990 518).

⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 nov. 1983, in vigore dal 1° gen. 1984 (RU 1983 1616).

⁷ Trattasi dell'art. 7 nel testo del 13 nov. 1973 (RU 1973 1841).